

DELIBERA N. 103/06/CSP

**Provvedimento ai sensi delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28 e 29 maggio 2006, approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 22 marzo 2006.
(Rai Uno – trasmissione “Notti sul ghiaccio” del 19 maggio 2006)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'8 giugno 2006;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTO il provvedimento recante “Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28 e 29 maggio 2006”, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 22 marzo 2006 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006;

VISTA la propria delibera n. 84/06/CSP del 12 aprile 2006, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione del Presidente e dell'Assemblea della Regione Sicilia e per le elezioni provinciali e comunali indette per i giorni 28 e 29 maggio 2006”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006;

VISTA la nota del 24 maggio 2006, prot. 0022515, con la quale il Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità, avendo ravvisato dal monitoraggio d'ufficio, a seguito di segnalazione, che nella trasmissione “Notti sul ghiaccio”, andata in onda il 19 maggio 2006 in prima serata su Rai Uno, vi era stata da parte di un ospite l'espressione di opinioni politiche potenzialmente rilevanti in relazione alle consultazioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006, ed ipotizzando nei fatti in questione la presunta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della

legge 28/2000 e al combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettera d) e 6 della deliberazione 22 marzo 2006 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, relativamente al divieto di espressione di preferenze di voto al di fuori delle trasmissioni di informazione e comunicazione politica, ha richiesto alla RAI eventuali controdeduzioni da trasmettere entro le successive 24 ore, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 28/2000;

VISTE le controdeduzioni inviate dalla società RAI – Radiotelevisione Italiana Spa con nota pervenuta il 25 maggio 2006 (prot. 0022639), nelle quali la concessionaria ha eccepito, oltre al difetto di contestazione e genericità della richiesta e all'improcedibilità dell'azione avviata dal Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi, l'insussistenza del fatto che avrebbe determinato la violazione, evidenziando, inoltre, che anche laddove l'Autorità ritenesse di individuare in un qualsiasi intervento effettuato dagli ospiti della trasmissione gli estremi della violazione di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 28 del 2000, tale condotta non potrebbe essere imputata alla Rai, ma personalmente al suo autore, atteso che, come risulta dalla documentazione prodotta da Rai Uno, i componenti delle giurie presenti in trasmissione hanno sottoscritto specifiche dichiarazioni liberatorie con le quali, tra l'altro, si sono impegnati ad astenersi da qualsiasi affermazione, dichiarazione o comportamento che possa direttamente o anche solo indirettamente influenzare o orientare il voto degli elettori, fornire indicazioni di voto o manifestare preferenze di voto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 28 del 2000 dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione televisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) della deliberazione 22 marzo 2006 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nelle trasmissioni della programmazione nazionale e regionale della RAI, diverse dalla comunicazione politica, dai messaggi autogestiti, dall'informazione e dai relativi approfondimenti, non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale e che alla stregua del successivo articolo 6 i programmi di informazione *“si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche”* e che, in base al comma 2 del medesimo articolo, *“i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche”*;

RITENUTO di non poter accogliere l'eccezione formulata dalla concessionaria pubblica secondo la quale che anche laddove l'Autorità ritenesse di individuare in un qualsiasi intervento effettuato dagli ospiti della trasmissione gli estremi della violazione di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 28 del 2000, tale condotta non potrebbe essere imputata alla Rai, ma personalmente al suo autore, in quanto incombe sul soggetto

titolare della concessione la responsabilità che tutto l'emesso radiotelevisivo sia conforme alla disciplina vigente in materia di attività di radiodiffusione;

CONSIDERATO che il programma "Notti sul ghiaccio", irradiato dall'emittente televisiva *Rai Uno*, rientra tra i programmi di intrattenimento e non è tra quelli ricondotti in periodo elettorale sotto la responsabilità di una testa giornalistica ;

CONSIDERATO quanto eccepito dalla concessionaria pubblica ed, in particolare, che dalla visione della puntata del programma in esame e dalle verifiche compiute dalla competente struttura di Rai Uno risulta che nessuno degli ospiti della trasmissione ha espresso preferenze di voto o opinioni politiche con riguardo alla consultazione amministrativa del 28 e 29 maggio 2006;

RILEVATO che dalla visione della puntata del programma " Notti sul ghiaccio" andata in onda su Rai Uno il 19 maggio 2006 risulta che il Dr. Vittorio Sgarbi , in qualità di ospite facente parte della giuria di valutazione delle esibizioni di pattinaggio sul ghiaccio, ha rivolto apprezzamenti critici nei confronti di interventi di restauro architettonici della P.zza San Cosimato di Roma,;

CONSIDERATO, peraltro, che il giudizio formulato dal Dr. Vittorio Sgarbi nel corso della trasmissione, seppure appaia inopportuno in relazione alla concomitante campagna per le elezioni amministrative del comune di Roma, e per di più espresso in maniera concitata ed estraneo al contesto del programma, non riveste comunque caratteristiche tali da integrare gli estremi, anche indiretti, di indicazione o preferenza di voto, inequivocabilmente ascrivibili al Comune di Roma, interessato dalle elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006;

RITENUTA, per l'effetto, l'insussistenza della violazione del combinato disposto dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e degli articoli 2, comma 1, lett. d) e 6 della citata deliberazione 22 marzo 2006 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

VISTO l'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 25 della delibera n. 84/06/CSP del 12 aprile 2006;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria., relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. l'archiviazione degli atti.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma 8 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti